



Comune di Pozzuolo Martesana

**Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana'
Citta' Metropolitana di Milano**

Ordinanza n. 21 del 29-04-2020

ULTERIORE PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PER PULIZIA STRADE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 17/05/2020.

IL COMANDANTE

PRESO ATTO che questa Amministrazione, per ragioni igieniche, sanitarie nonché di decoro, provvede, periodicamente, alla pulizia delle strade e delle piazze del territorio mediante l'uso di autospazzatrici;

CONSIDERATO che per l'espletamento meccanizzato di detto servizio, è necessario che nelle aree di sosta di volta in volta interessate dai lavori di pulizia non siano lasciati veicoli, senza alcuna eccezione, che potrebbero impedire il passaggio delle macchine operatrici ed impedire un'adeguata pulizia del territorio;

VISTA la condizione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che sta interessando l'intera nazione, incentivando i cittadini a non uscire dalle proprie abitazioni se non per cause eccezionali di salute, di lavoro o per particolari ed urgenti esigenze;

CONSIDERATA l'ordinanza n. 12 del 12 marzo 2020 avente ad oggetto "sospensione della vigenza del divieto di sosta per pulizia strade su tutto il territorio comunale dal 12/03/2020 al 03/04/2020";

CONSIDERATA l'Ordinanza n. 13 del 27 marzo 2020 del Comandante della Polizia Locale avente ad oggetto: "proroga della sospensione del divieto di sosta per pulizia strade su tutto il territorio comunale fino al 15/04/2020";

CONSIDERATA l'Ordinanza n. 17 del 13 aprile 2020 del Comandante della Polizia Locale avente ad oggetto: "ulteriore proroga della sospensione del divieto di sosta per pulizia strade su tutto il territorio comunale fino al 03/05/2020";

VISTI:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 avente ad oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATA inoltre l'ulteriore proroga, fino al 17 maggio 2020, delle restrizioni previste dal DPCM 26 aprile 2020, al fine di contenere il contagio da COVID-19;

RITENUTO necessario, al fine di incentivare lo stazionamento all'interno delle rispettive abitazioni ed al fine di evitare che i cittadini escano sulla pubblica via per lo spostamento del veicolo in sosta, di prorogare la sospensione della vigenza del divieto di sosta per pulizia strade su tutto il territorio comunale fino al 17 maggio 2020;

VISTI gli articoli 5, 6, 7 e 37 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n° 285 concernenti l'approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;

RICHIAMATO il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

VISTO l'art. 109 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267 sull'ordinamento degli Enti Locali;

DATO ATTO che con Decreto del Presidente dell'Unione n. 18 del 28/06/2019 sono state conferite al Dott. Salvatore Guzzardo le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

DI PROROGARE ULTERIORMENTE LA SOSPENSIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PER PULIZIA STRADE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 17/05/2020 al fine di incentivare lo stazionamento all'interno delle rispettive abitazioni ed al fine di evitare che i cittadini escano sulla pubblica via per lo spostamento del veicolo in sosta, in modo da ridurre le possibilità di contagio da COVID-19;

All'ufficio tecnico di darne comunicazione alla società di gestione del servizio;

All'ufficio Comunicazione di darne la massima diffusione;

DISPONE

Alla Polizia Locale nonché alle altre forze di Polizia presenti sul territorio di sospendere il controllo sull'osservanza dei succitati divieti per l'intera vigenza della presente Ordinanza.

DISPONE

di rendere nota al pubblico la presente Ordinanza mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line comunale.

Avverte che:

A norma dell'art. 3 comma 4° della Legge 07.08.90 n. 241 avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni sempre dalla pubblicazione dello stesso;

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3° del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285, entro il medesimo termine di 60 (sessanta) giorni, può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse, in relazione all'apposizione della segnaletica ed alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

II COMANDANTE

Salvatore Guzzardo

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

